



COMUNE DI SAN VINCENZO

(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 285

in data 23/11/2023

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

PROROGA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CONCESSO IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - MODIFICA DGC 30/2023

L'anno duemilaventitré, e questo giorno ventitré del mese di novembre alle ore 15:00 nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

1	Paolo Riccucci	Sindaco
2	Nicola Bertini	Assessore
3	Alessio Landi	Assessore
4	Tamara Mengozzi	Vice-sindaco
5	Caterina Debora Franzoi	Assessore

Presenti	Assenti
*	-
*	-
*	-
-	*
*	-
4	1

Partecipa il II Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Paolo Riccucci nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:

la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 così detta legge di bilancio dello stato per l'anno 2023, art. 1 comma 815, di modifica dell'art. 40 comma 1 D.L. 23 settembre 2022 n. 144, spostava al 30 giugno 2023 i termini previsti dall'art. 9ter comma 5 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

a seguito delle suddette modifiche, il comma 5 dell'art. 9ter del D.L. 137/2020, assumeva la seguente dicitura; “A soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 30 giugno 2023, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”;

l'amministrazione comunale, per non interrompere l'uso dell'area, conseguente la legge di bilancio, alla scadenza indicata del 30/06, cioè nel mezzo della stagione estiva quando l'occupazione del suolo pubblico avrebbe il suo maggior significato, ha deciso con la Deliberazione della Giunta Comunale 30 del 10/02/2023, di spostare di sua iniziativa al 31 dicembre 2023 il termine di scadenza della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;

Ricordato inoltre che la concessione del suolo pubblico avveniva dietro regolare pagamento del canone, con le modalità e prescrizioni indicate nella deliberazione citata della giunta comunale 30/2023, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che l'occupazione del suolo pubblico è stata ritenuta significativa da parte degli operatori economici, non ha creato particolari disagi all'utenza turistica, fatta eccezione per alcune significative situazioni, la dove la viabilità pedonale interferiva negativamente, a causa di restringimenti della stessa, con quella carrabile, con conseguenti situazioni di potenziale pericolo;

Ritenuto doveroso proseguire con la concessione del suolo pubblico per lo svolgimento di attività commerciali, così come individuato con gli atti deliberativi citati, anche per gli anni a venire, tenendo conto e correggendo le situazioni non adeguate;

Dato atto che sulla base dei precedenti principi, con gli adeguamenti del caso, è possibile consentire per la durata di anni tre, l'occupazione del suolo pubblico, adottando per le varie zone, i seguenti principi:

Area pedonale urbana

La corsia centrale compresa tra i lampioni dell'illuminazione pubblica, non deve essere occupata e questa deve rimanere libera per il passeggio e per il transito di qualsiasi mezzo.

La corsia non deve essere occupata in alcun modo compreso le attrezzature e gli arredi facilmente rimovibili, quali, sedie, tavoli, fioriere, cavalletti ecc., questi devono rimanere all'interno dell'area assegnata all'attività. In tutti casi l'occupazione consentita, deve avere una profondità tale da non oltrepassare il filo esterno del basamento dei lampioni dell'illuminazione pubblica.

L'occupazione è consentita per la larghezza corrispondente al fronte dell'attività, con una profondità tale da non oltrepassare, in ogni caso, il limite di cui al punto precedente, filo esterno del basamento dei lampioni dell'illuminazione pubblica.

Possono essere valutate occupazioni a fianco dell'attività, purché non si vada ad interferire con il fronte antistante altre realtà commerciali, ingressi, ecc. e comunque previo parere del competente ufficio Tecnico/SUAP.

La superficie occupata lateralmente è alternativa e pari a quella che sarebbe concessa sul fronte dell'attività, che deve pertanto rientrare nella stessa quantità.

Per evitare che l'occupazione consentita, vada ad interferire con lo spazio visivo delle attività adiacenti, o che gli ospiti a sedere sbordino nell'ambito di tale fronte, potranno essere collocati adeguati ed idonei mezzi di dissuasione, affinché ciò non avvenga, la cui collocazione deve essere preventivamente autorizzata dai competenti uffici.

Altre zone (comprese quelle adiacenti o in prosecuzione all'APU)

L'occupazione dei marciapiedi e spazi pedonali, non necessariamente in aderenza al fronte dell'attività, deve garantire comunque uno spazio libero per il passaggio dei pedoni non inferiore ad metri 1,50

La profondità dell'occupazione dipenderà dalla singola situazione, fermo restando la garanzia dello spazio minimo di cui al punto precedente ed il parere di competenza dell'ufficio Tecnico/SUAP.

La larghezza non deve oltrepassare il fronte dell'attività.

Possono essere valutate occupazioni a fianco dell'attività, purché non si vada ad interferire con il fronte antistante altre realtà commerciali, ingressi, ecc. e comunque previo parere di competenza dell'ufficio Tecnico/SUAP.

La superficie occupata lateralmente è alternativa e pari a quella che sarebbe concessa sul fronte dell'attività, che deve pertanto rientrare nella stessa quantità.

Qualsiasi arredo o attrezzatura, anche se facilmente rimovibile, quali, sedie, tavoli, fioriere, cavalletti ecc., devono rimanere all'interno dell'area assegnata all'attività

Su Corso Italia la concessione del suolo pubblico in oggetto è consentita solamente nel tratto compreso da piazza Umberto fino all'intersezione lato nord di via del Passaggio.

La proroga dell'occupazione in oggetto non si applica alle aree di accesso al porto indicate in ambito A3 dal regolamento per l'occupazione del suolo pubblico, DCC 71 del 31/07/2017 riportata anche della deliberazione di approvazione del Canone Unico, dove è vietata qualsiasi occupazione del suolo pubblico.

Il nulla osta per l'occupazione del suolo pubblico è subordinato all'assenza di pendenze di qualsiasi tipo nei confronti del Comune.

La domanda deve essere presentata esclusivamente su apposita modulistica, tramite il sistema di accettazione dello Sportello Unico attività Produttive STAR, almeno trenta giorni prima della decorrenza dell'occupazione;

Visti gli allegati pareri, tecnico e contabile, resi in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma e 147 bis del D. L.gvo 267/2000;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di richiamare quanto riportato in premessa che si intende facente parte integrale e sostanziale del presente atto.

Di prorogare la scadenza delle previsioni, per la concessione del suolo pubblico, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale 30 del 10/02/2023, fino al 31 dicembre 2026.

Di consentire alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, che ne fanno richiesta di usufruire del suolo pubblico in oggetto fino al 31 dicembre 2026, previo nulla osta dei competenti uffici, nel rispetto dei principi citati in premessa.

Di consentire l'occupazione previo pagamento del canone dovuto, in forma anticipata ed in una unica soluzione, prima del rilascio della concessione, per gli anni successivi, l'occupazione si rinnova, se non diversamente disposto, tramite il pagamento del canone, da versare in un'unica soluzione, entro il 31 marzo.

Di dichiarare, con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000, vista l'urgenza degli atti conseguenti.

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Paolo Riccucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano
